

*Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale usi civici
7 febbraio - 12 marzo 1947 che rigetta appelli contro sentenze
commissariali*

La Corte d'Appello di Roma Sezione speciale Usi Civici ha emanato la seguente Sentenza tra Ferranti Giovanni e l'Università Agraria di Calcata.

FATTO: L'Università Agraria di Calcata, in persona del suo Presidente pro-tempore, con ricorso del 19 marzo 1927 denunciò al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma l'esistenza dei vari usi civici a favore della popolazione di Calcata, e ne chiese l'affrancazione a termini dell'art. 9 del R.D. 3 agosto 1891 n. 510, richiamato dall'art. 5 del R.D. Legge 22 maggio 1924, n. 751. in particolare denunciò i seguenti usi:

- A) diritto di semina, con corrisposta della quinta parte a favore del proprietario, sul territorio ex feudale, oggi quasi tutto di proprietà dei fratelli Ferranti Giovanni e Armenio fu Innocenzo, salvo una limitata zona, in vocabolo Banditaccia, di proprietà di varie persone; e precisò descrivendoli, i terreni gravati di tale diritto;
- B) pascolo, sugli stessi terreni di buoi aratori, diritto speciale, che assumeva non affrancato, come quello generico, affrancato fin dal 1856 su tutti i terreni ex feudali di Calcata;
- C) pascolo sulla tenuta "La Banditaccia" promiscuo col Comune di Faleria;
- D) diritto di legnatico su tutto il territorio ex feudale, nei terreni riconosciuti dalla sentenza 18 marzo 1879 dalla Corte d'Appello di Roma nella causa tra il duca don Emilio Massimo e il Comune di Calcata, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 2 aprile 1879;
- E) strada doganale, ossia diritto di pascolo e transito del bestiame su di una certa zona.

Su tale ricorso istituitosi giudizio davanti al detto Commissario, in seguito a decreto dello stesso, questi con sentenza 14-18 giugno 1932, previa separazione dalla causa della parte relativa alla "Banditaccia", per quanta interessa il presente giudizio di appello, così decise: rigettò le domande della Università suddetta per il pascolo nei ristretti e per quello dei buoi aratori; dichiarò esistenti a favore della popolazione di Calcata: *a)* il diritto di semina con corrisposta della quinta parte a favore del proprietario su tutti i terreni in territorio del detto Comune nei ricorso indicati e oggi appartenenti ai fratelli Ferranti sopra nominati, ad eccezione dei ristretti "Vigna Grande o Villa, Colle, Morgi o Giulio a Morgi, e Monte Orsa"; *b)* il diritto di legnare, limitatamente alla legna secca e dolce, nelle sole zone cespugliose ed incolte, sopra i terreni suindicati; dispose una perizia per identificare i detti terreni nei loro confini, nella loro natura ed estensione e nello stato delle loro colture, con particolare menzione delle zone cespugliose e incolte, nominando all'uopo il perito; pose a carico dell'Università attrice l'anticipo delle spese di perizia; e rinviò ogni altro provvedimento.

Avverso tale pronunzia proposero appello in termine tanto i fratelli Ferranti con atto 25-27 luglio 1932 quanto l'Università Agraria con atto 4-6 agosto detto anno i primi per chiedere, in riforma della sentenza impugnata che fossero dichiarati liberi ed esenti dalla servitù di semina a favore della popolazione tutti i terreni di loro proprietà in territorio di Calcata; e l'altra che fosse riconosciuta l'esistenza dei diritti civici di semina, pascolo e legnatico su tutti i terreni siti nel detto Comune di proprietà dei due Ferranti, con le limitazioni e le modalità che si sarebbero indicate in prosieguo di giudizio.

Proseguita, intanto, la causa davanti al Commissario per la esecutività di legge della ricordata sua prima decisione, a seguito della perizia dallo stesso disposta, il medesimo emanò una seconda pronunzia, in data 20-27 marzo 1935, con la quale fu, tra l'altro determinato il compenso da assegnarsi all'Università attrice per la liquidazione dei riconosciuti usi civici di semina con corrisposta e di legnatico, dando le conseguenti disposizioni, sempre in ordine ai terreni di proprietà dei due Ferranti sopra nominati; e rimase al definitivo ogni pronunzia sulle spese, facendo, però, obbligo ancora all'Università di anticipare le spese della nuova perizia pure disposta.

Anche contro questa sentenza proposero appello con atto 2-6 maggio detto anno i fratelli Ferranti, per chiedere l'annullamento di essa con la dichiarazione della libertà dalla servitù di semina dei terreni di loro proprietà.

Le cause così istituite, dopo successivi atti di riassunzione, per avvenute cancellazioni delle cause stesse dal ruolo, riunite con ordinanza in data 22 gennaio 1943 del Consigliere istruttore, sono state spedite in decisione alla udienza collegiale terminata da questa sezione il 22 novembre 1946 sulle conclusioni prese rispettivamente dai procuratori delle parti, costituite conte sopra, in particolare il Ferranti Giovanni, anche quale erede del fratello Armenio nel frattempo deceduto, e dal rappresentante del Pubblico Ministero, tutte in epigrafe riportate.

DIRITTO: Dalle parli si è prospettata preliminarmente, risolvendola ciascuno in senso opposto all'altra, la questione dell'ammissibilità degli appelli.

Per risolverla, si deve, innanzi tutto, stabilire, ai fini della proponibilità di questi, se alcuna e quale delle due sentenze impugnate sia definitiva, poiché a norma dell'art. 32 della vigente legge sul riordinamento degli usi civici (16 giugno 1927, n. 1766) l'appello contro qualsiasi sentenza appellabile del giudizio davanti al Commissario regionale è ammesso soltanto dopo la sentenza definitiva, e quello contro le sentenze preparatorie o interlocutorie dev'essere proposto unitamente all'appello contro quest'ultima.

Dopo essere stato per lungo tempo discusso il criterio da seguire per accertare quale fosse, nella particolare materia, la sentenza definitiva, dottrina e giurisprudenza ormai, salvo qualche sporadica deviazione, sono d'accordo — e costantemente anche questa Sezione Speciale si è pronunziata in tal senso — nel ritenere che, secondo il succitato disposto della legge speciale, sia definitiva la sentenza, con la quale il Commissario ha esaurito il suo compito giurisdizionale sulla materia appellabile di quel particolare giudizio: cioè, pel combinato disposto dell'ad. 29 della stessa legge e dell'art. 32 suddetto, quella, con la quale egli ha deciso tutte le controversie sorte circa la esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e la rivendicazione delle terre.

Posto tale principio, deve riconoscersi che è definitiva la seconda delle due sentenze appellate. Non è tale la prima, perché, come da questa agevolmente rilevasi, il Commissario con essa non pronunziò esaurendo il suo compito giurisdizionale sulle controversie di cui sopra, tanto vero che, ai fini di determinare l'estensione degli usi civici, dei quali aveva riconosciuta l'esistenza, dispose una perizia per accertare l'estensione dei terreni da quelli gravati.

Né potrebbe fondatamente sostenersi, come opina la difesa dell'Università Agraria, che non sia definitiva neanche la seconda sentenza per non avere con essa il Commissario provveduto sulle spese del giudizio, che rimandò al definitivo.

Si è avuto, in verità, qualche pronunzia della giurisprudenza in tal senso. Ma, come già questa Sezione speciale ha avuto occasione di rilevare in altre fattispecie consimili, quando il Commissario con l'accertare l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici, oggetto del giudizio, non provvede sulle spese di questo e le rimanda al prosieguo della procedura, egli così intende rinviare le spese stesse al "finale provvedimento", di cui parla l'art. 6 della legge speciale per tenerne il debito conto, con giudizio equitativo, nella ripartizione dei mutui diritti delle parli.

E, poiché l'ultima fase del procedimento davanti al Commissario, che deve riflettere unicamente l'esecuzione di quanto già disposto per la liquidazione degli usi civici, come d'indole

prettamente amministrativa, non è rivalutabile dalla Corte d'Appello, la quale ha per legge una funzione limitata alla contestazione definitiva con la dichiarazione del diritto civico, non può il detto "finale provvedimento, formare oggetto di gravame davanti alla autorità giudiziaria; e pertanto la sentenza che, a norma del su ripetuto articolo 32 della legge speciale, è immediatamente suscettibile di appello non può essere che quella emessa come sopra, nonostante il rinvio per le spese. Anche di questo, benvero, in quanto sottraeva le spese alla fase giurisdizionale, avrebbero potuto le parti dolersi, promovendo l'appello contro la decisione relativa alla dichiarazione del diritto civico; ma nessuno di loro avendolo fatto, la sentenza deve al riguardo rimanere ferma.

L'appellante Ferranti Giovanni, oggi anche quale erede del fratello Armenio, si duole che il Commissario abbia riconosciuto l'esistenza sui terreni di sua proprietà in territorio di Calcata dell'uso civico di semina con corrisposta della quinta parte dei prodotti al proprietario a favore della popolazione di Calcata.

Distinguendo ai fini della discussione i suoi terreni in terreni larghi e ristretti, il Ferranti assume che contro i deboli argomenti addotti dal Commissario a sostegno della sua decisione stiano gli importanti documenti da lui prodotti, che dovrebbero portare di ritenere, invece, liberi i suoi terreni larghi dal su menzionato diritto civico, in quanto da essi risulterebbe dimostrato: 1) che era di natura consensuale — il che escluderebbe l'uso civico — il pascolo ceduto dai proprietari al Comune del pagamento delle collette, come emergerebbe dall'istruttoria fatta sulla domanda del Marchese Massimo, dante causa di esso Ferranti nel 1802; 2) che gli affittuari erano pienamente liberi di disporre delle loro terre (e ciò risulterebbe, ad es. dagli affitti del 17 febbraio 1727 a Francesco Antonio Anfilioni, e ad Ignazio Diomedi per gli anni dal 1824 al 1833), e la possibilità risultante dai documenti, di concludere affittiti poliennali esclude l'uso civico, perché priva l'utente dell'uso del suo diritto; 3) che il Comune non aveva mai affacciato questo diritto di semina (e ciò risulterebbe dal certificato catastale del 1782, accertante che i diritti vantati dal Comune erano lo *jus pascendi et lignandi*, risulterebbe dal chirogaro del 1082 dove nella vertenza col marchese Massimo, il Comune non accenna neppure al mancato godimento della semina; inoltre dalla raccolta dei beni dei Comuni dello Stato Pontificio del 1821, dove, dopo la designazione dei fondi, nelle osservazioni si parla solo delle erbe: dall'inventario dei suoi beni rustici e urbani, censi e livelli, canoni e utili domini, redatto nel 1843 dalla Comunità di Calcata per ordine del Governo Pontificio, dove si dichiara e pretende soltanto il detto *pascendi et lignandi*, dalla dichiarazione fatta proprio dall'Università Agraria di Calcata il 27 febbraio 1848 alla delegazione apostolica di Viterbo che "l'unico diritto posseduto dal popolo nei terreni larghi del territorio, sia per antica consuetudine e sia per cessione ottenuta da duchi e per statuaria legge si è quella di legnare". La conforme dichiarazione del Ferrante sarebbe stata, poi, confermata dalla relazione del perito Crispigno Petti del 25 settembre 1856, fatta propria dal Monsignor Roccaserra; perciò dopo l'affrancazione del pascolo, la Cancelleria del Censo aveva volturato i terreni come liberi; e fino al 1907 nessuno aveva trovato che ciò fosse dovuto ad errore, perché solo a questo preteso errore si accennò la prima volta nella seduta del Consiglio comunale di Calcata, nella quale si approvò l'elenco delle servitù civiche.

Ma doglianza è destituita di giuridico fondamento. Anche se veri i fatti e reali le emergenze dei documenti di cui sopra, non possono essi aver prevalenza di fronte agli argomenti addotti dal Commissario, tanto da far ritenere, contro il giudizio di quest'ultimo emesso, esclusa l'esistenza del diritto civico di semina. Il Commissario giunse a ritenere la detta esistenza principalmente perché nello Statuto del Comune di Calcata, del principio del secolo XVI, si proibisce di dare o ricevere simonia, di alterare la corrisposta consuetudinaria dei terreni lavorativi e si dettano norme per la buona coltivazione di questi (art. 39 del libro I, e segg.); e poi perché dallo stesso Statuto e da molti documenti successivi risulta che non il proprietario, ma la Comunità dava l'indirizzo della coltivazione, regolandone il tempo e il luogo; e infine, perché la popolazione trovasi nel possesso di

fatto del detto diritto di semina, come già era stato riconosciuto dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo nella sua sentenza del 30 dicembre 1908, che ne regolò in via provvisoria l'esercizio.

Ma a questi argomenti altro deve aggiungersi, e forse il più decisivo, congiunto, com'è nella specie, con l'esercizio perpetuatosi e tuttora in atto del diritto di che trattasi; e cioè: il carattere feudale del territorio di Calcata.

Che Calcata costituisse un feudo risulta storicamente e documentalmente in guisa indubbia, e neppure da parte del Ferranti pare che più si contesti. Tra i documenti che l'attestano possono citarsi i due prodotti dallo stesso Ferranti, e cioè l'atto di vendita del feudo da Flaminio Anguillara, dell'antica famiglia feudataria, a Francesco Scappucci nel 1605, e l'altro atto di vendita dello stesso feudo di Calcata dagli Anguillara ai Sinibaldi nel 1734 (la prima vendita presumibilmente era stata, poi, risolta); in essi, anche se non trovasi espressa la designazione di "feudo" per l'oggetto del contratto, la descrizione di quanto viene trasferito al compratore con gli attributi e i poteri sul territorio e sui vassalli compresi nel territorio è tale per i termini e le espressioni usate da convincere che il territorio del Comune di Calcata costituì negli antichi tempi un vero e proprio feudo. Basti l'accenno che nel primo documento si legge, tra l'altro: «... *et aliis vassallagiis, vassalli et iuribus vassallorum, feudis et subfeudis, ... interveniente solita vassallorum recognitione, con praestation oboedientiae et soliti juramenti fidelitatis et homagiis. Ac de proventibus, responsionibus et emolumentis consuetis et debitis, ac de omnibus aliis, ad quae vassalli et laboratores tenentur suis loco et tempore respondeant, et solitum homagiis et fidelitatis juramentum praestent*». E nel secondo: «*Cumejus jurisdictione et titulo et cum zius territorio, domibus, terris, praedus tam incultis, quam laborativis, prativis, ecc., cum potestate gladiis et necis et jurisdictione quam civili quam criminali, ac mero et mixto imperio, amnibusque ejus aduexis et connexis*». L'accenno alla giurisdizione civile e criminale, al dovere di fedeltà e di obbedienza e al giuramento al quale erano tenuti i vassalli, ad ogni altra prestazione dovuta da vassalli e lavoratori; la stessa enunciazione di vassalli, che implica necessariamente il vincolo feudale; danno prova implicita della qualità feudale del territorio.

E, poiché la natura feudale della terra autorizza, anche nelle province già pontificie, come ha ripetutamente insegnato anche la Corte Suprema, la nota presunzione "*ubi feuda ibi demania*"; quando a questa si unisce, come nella specie, l'esercizio della semina con corrisposta, semina alla quale non può disconoscersi il carattere di uso civico, che è anzi il principale diritto civico, in quanto riflette il primordiale alimento della vita, il pane, si ha la prova sicura dell'esistenza di tale diritto. In tal senso si è pronunciata già la Corte Suprema, e in particolare — come ricorda la difesa dell'Università Agraria — nella sentenza 6 febbraio 1934 emessa nella causa Del Drago -Comune di Mazzano Romano (questo è contermine di Calcata, e fu anche possesso degli Anguillara).

Circa i rilievi ritenuti prevalenti dal Ferranti, basterà osservare:

1) che l'affrancazione del pascolo risulta fatta appunto come uso civico; e, a parte ciò, l'esclusione di un diritto civico non può necessariamente importare la esclusione anche di un'altro diverso;

2) non risponde alla realtà storica, né risulta dagli indicati documenti, se rettamente interpretati, che gli affittuari dei terreni avessero piena libertà di disporre delle terre come credessero meglio; il contratto di affitto, poi, anche poliennale — com'è stato autorevolmente ritenuto in giurisprudenza, e questa medesima Sezione Speciale ha avuto occasione di affermare — non contraddice al diritto civico di semina, perché può rappresentare la fissazione di questo per coltivare in una determinata zona di terreno;

3) che la mancata menzione tra gli usi civici di quello di semina con corrisposta si spiega, tra l'altro, col fatto che questo non era, come gli altri, considerato per i terreni gravati come una servitù, sebbene quale un modo di sfruttamento delle terre feudali da parte della popolazione che vi abitava, cioè come un "*onus intrinsecum et connaturale*".

La pronunzia del Commissario riguardo ai “ristretti” è stata investita di appello sia dal Ferranti e sia dall’Università Agraria.

L’appello dei primi concerne i ristretti costituiti tali dopo il 1800, che la sentenza di primo grado ritenne gravati dell’uso civico. Quello dell’altra, invece, riflette specificamente il solo “ristretto” denominato Montorso. Invero, per quanto nell’atto di appello avverso la sentenza interlocutoria del 1932 la detta Università avesse chiesto genericamente il riconoscimento dell’esistenza degli usi civici su tutte le terre dei Ferranti nel tenimento di Calcata, pure, nel gravarsi contro la sentenza, definitiva, mediante l’appello incidentale proposto con la comparsa soltanto il terreno, agosto 1942 nominò soltanto il terreno detto Montorso, in relazione appunto alla riserva già fatta con l’atto di appello del 1932 circa le limitazioni e le modalità che sarebbero state fatte nel corso del giudizio E, poiché l’appello avverso la sentenza interlocutoria prende valore unicamente in rapporto all’appello contro la sentenza definitiva, in conseguenza del principio stabilito dall’art. 32 della legge 16 giugno 1927, è certo che deve: ritenersi estranea alla causa la questione relativa agli altri “ristretti”. Vero è che nella esplicazione dell’appello incidentale l’Università Agraria ha dichiarato di volere il riconoscimento degli usi civici anche su tali terreni; ma, siccome tale esplicazione viene a costituire uno ampliamento del detto appello, che non può essere consentito per la tassativa disposizione dell’art. 343 C. P. C., secondo la quale l’appello incidentale si propone nella prima comparsa dopo la costituzione, così non può il Collegio tenerne conto.

“Ristretti” erano denominati nelle province dello Stato Pontificio quei terreni che il feudatario riservava per suo sfruttamento personale, recingendoli e migliorandoli, come nel mezzogiorno d’Italia erano chiamati “difese” e altrove “mezzarie, chiuse, ecc.”.

Tra quelli costituiti primi del 1800 secondo il Ferranti, è il Monte Orsa o Montorso, esteso circa rubbie 10.

Per tutti questi terreni sostiene l’Università Agraria, che per quanto chiamati nei documenti “ristretti”, non debbano per ciò solo ritenersi esenti dalla servitù di semina, perché per nessuno di essi è stata dimostrata l’allodialità, e il fatto che siano stati costituiti ristretti, in quanto ciò significa solamente l’intenzione avuta dal proprietario di ridurli a miglior coltura, o tutt’al più di sottrarli alla servitù di pascolo comunale, non può anche significare abolizione dell’uso civico, il quale non può mutare per il fatto del proprietario, e per sua natura è imprescrittibile e inalienabile. Il diritto popolare di semina — afferma l’Università — esisteva, come risulta dallo Statuto, su tutti i terreni baronali, ecclesiastici e privati del territorio di Calcata, e per sfuggire a questa regola generale sarebbe stato necessario dar la prova specifica di allodialità, che non è stata fornita. Ma tale affermazione non pare giustificata nei documenti dimessi, e risulta, come vedremo, aver ritenuto diversamente non soltanto in primo grado la difesa dell’Università, sibbene l’Università medesima per manifestazione del suo Presidente già prima che fosse promossa la presente causa. Lo Statuto, invero, non intese riguardare nel regolare esercizio del diritto popolare di semina anche i terreni sottratti ormai all’esercizio degli usi civici da parte della popolazione con la recinzione, e cioè quelli già costituiti “ristretti”, così chiamati in contrapposto a quelli che tali non erano, come la difesa dell’Università riconosce, ma soltanto per questi ultimi, chiamati, perché non recintati, “quarti aperti”, o semplicemente “quarti”. Perciò nella prova istata in primo grado dall’Università, e nella quale la stessa qui insiste in subordine, trovasi formulata la circostanza dell’esistenza del detto uso civico esteso ai “terreni compresi in quarti del Comune di Calcata”; perciò anche la difesa dell’Università aveva poggato la sua difesa in ordine al Montorso sulla tesi che questo non fosse realmente un ristretto, ma un “quarto aperto”; perciò, a conforto della istanza di regolamento provvisorio dell’esercizio dell’uso civico di semina avanzata nel 1908 alla Giunta di Arbitri di Viterbo dall’Università, per mezzo del suo Presidente, fu dallo stesso prodotto un atto notorio, nel quale da un gruppo di naturalisti di Calcata si attestava che il detto diritto era esercitato nei quarti aperti del territorio comunale, e per avere ciò ritenuto la detta Giunta mantenne l’esercizio per quel territorio, escludendone, però, appunto i ristretti.

Ciò posto, non pare alla Corte che possa elevarsi in dubbio, contrariamente a quanto si sostiene dall'Università Agraria, essere anche il terreno Montorso un vero e proprio ristretto, e cioè — come si disse — un terreno recintato e coltivato per sfruttamento personale del proprietario, in ciò consentendo col Commissario che tanto ritenne. Invero, risulta da antichi documenti, a cominciare dal catasto del 1765, che tale terreno è considerato “ristretto” ben distinto dagli altri terreni aperti. Nel detto catasto, fra gli altri terreni intestati al Marchese Sinibaldi di Calcata, se ne trova uno così descritto “Un pezzo di terra vignato e alberato detto La Vigna Grande, di capacità di tre rubbie circa, con suo casino dentro, con dieci rubbia di terreno ristretto adiacente, detto volgarmente Montorso, confinante ecc.”. E come ristretto è sempre considerato il Montorso, in un sol corpo con l'altro ristretto Villa, nei documenti successivi; come: un inventano notarile del 1804, un elenco catastale dei beni posseduti in Calcata dal Marchese Angelo Massimo nel 1808, una copia di articoli dello Statuto comunale di Calcata del 1836.

A confortare la sua tesi che non trattasi di vero e proprio ristretto la Università Agraria sostiene, come sostenne, che il Montorso sia stato di fatto sempre considerato “quarto aperto”, e come tale sempre seminato a turno con gli altri quarti anche dopo il 1800, fino a pochi anni addietro, quando il proprietario Ferranti ha recintato il terreno con filo di ferro. Da parte del Ferranti tanto si contesta, affermandosi, invece, che sui ristretti anteriori al 1800, il Montorso compreso, l'uso civici di semina non si è più esercitato. Ma dall'Università non è stata fornita assolutamente la prova del suo assunto.

Mancando su questo terreno, costituito ristretto, come s'è visto, prima del 1800, la prova documentale dalla quale risulti l'esistenza su di esso dell'uso civico di cui trattasi, né risultando che questo si sia esercitato dopo il 1800, per il disposto dell'art. 2 della legge speciale, che ammette per l'accertamento degli usi civici qualsiasi altro mezzo di prova, ove gli stessi non risultino da documenti, purché l'esercizio non ne sia cessato anteriormente al detto anno, deve riconoscersi infondata la pretesa dell'Università Agraria relativamente al terreno Montorso; e perciò d suo appello incidentale va rigettato.

Quanto ai ristretti costituiti posteriormente al 1800, oggetto anche dell'appello del Ferranti, e che sarebbero quelli costituiti dal Marchese Cesare Sinibaldi in seguito all'autorizzazione avuta con rescritto 19 giugno 1802 dalla Congregazione del Buon Governo di restringere alcuni suoi terreni nel territorio di Calcata per liberarli dalla servitù del pascolo comunale, a condizione di darli a colonie secondo lo stile della Marca e di migliorarli, deve riconoscersi, come ben poco fece il Commissario, che, nonostante l'intrapresa attuazione del progetto di cui sopra, esso non fu portato a compimento, e perciò il Comune di Calcata con gli, ordini 25 settembre e 3 novembre 1824 del Prefetto della stessa suddetta Congregazione fu reintegrato nel possesso del pascolo nei suddetti terreni, dovendosi ritenere risolta la concessione del 1802; conseguentemente non può riconoscersi che alcuna di quelle terre sia divenuta proprietà allodiale per decreto del principe, come pare voglia pretendere il Ferranti, dato che la concessione era sottoposta a condizione e la condizione non era stata adempiuta; comunque, poiché i succitati ordini il Marchese Massimo, avente causa dal Sinibaldi, fu dichiarato decaduto da qualsiasi diritto per la pretesa restrizione dei fondi, non può trarsi argomento — come pretende il Ferranti — dalla sentenza 10 marzo 1826 del Governatore di Civita Castellana, né dalla sentenza del 1908, già citata, dalla Giunta di Arbitri di Viterbo per sostenere che almeno per i ristretti nei vocaboli Colle e Morgi, per complessive rubbie 17 o poco più, si era conseguita la libertà dell'uso civico di semina per il fatto che nella prima delle dette sentenze sarebbe stato accertato che il Marchese Massimo nei detti vocaboli aveva ristretto e migliorato la detta estensione di terreno, e la seconda aveva escluso dall'esercizio provvisorio per la detta estensione i terreni stessi, avendo riconosciuto che sugli stessi il diritto di semina non era stato più esercitato dalla popolazione.

Anche per questa parte, dunque, l'appello del Ferranti deve essere rigettato.

E va rigettato anche per la parte relativa al terreno di sua proprietà in vocabolo Vallebotto, l'ultima parte che rimane da esaminare, neanche per essa potendosi riconoscere fondato il gravame.

Sostenne in primo grado l'appellante e tuttora sostiene che questo terreno debba ritenersi esente dall'uso civico di Semina per tre motivi:

a) perché tutti gli altri diversi proprietari in quella zona avevano sempre, al pari di lui e del fratello Armenio, goduto e disposto della proprietà;

b) perché nonostante questa identità di posizione, non era stata dall'Università avanzata nei confronti di nessun altro dei detti proprietari la richiesta di riconoscimento dell'uso civico, il che doveva dimostrare la mancanza del buon diritto nella richiesta fatta nei confronti dei Ferranti soltanto;

c) perché, infine, in una perizia in data 4 aprile 1865, eseguita da tal Tranquilli a richiesta 'del Duca Massimo, si dice che questo terreno appartiene a Bernardini Giulio, dante causa dei Ferranti, per il solo diritto di semenza, donde dovrebbe trarsi l'illazione che il diritto di semina non apparteneva ai naturali del luogo.

Ma giustamente il Commissario non ritenne validi tali argomenti a giustificare la tesi del Ferranti, perché:

a) non vale dimostrazione dell'inesistenza dell'uso civico l'affermazione generica, anche di fatto, del diritto di piena disponibilità e godimento da parte del proprietario per i terreni larghi e aperti, dato il carattere d'imprescrittibilità dell'uso civico;

b) la mancata richiesta, sino al momento, di accertamento dell'uso civico di semina anche nei confronti degli altri proprietari della zona non è elemento probatorio dell'inesistenza dell'uso di questa;

c) nella citata perizia con la su ricordata dichiarazione s'intese dal perito dar ragione dell'esclusione del pascolo dalla stima del valore del terreno, in quanto il pascolo apparteneva alla comunità, e ciò non può portare ad escludere l'esistenza di un diritto civico di semina con corrisposta al proprietario, corrisposta appunto che veniva a concretarsi il diritto di quest'ultimo considerato dal perito nella stima. In mancanza di validi argomenti in contrario, poiché non si discute che anche questo di che trattasi fosse tra "quei terreni atti a seminare del tenimento di Calcata", come con dizione generica nell'antico Statuto comunale sono designate le terre sulle quali esiste l'uso civico di semina, non può farsi eccezione per il terreno in discorso ritenendolo esente dal detto uso.

Per tutto quanto, sopra detto deve concludersi che così l'appello dei Ferranti come quello dell'Università Agraria debbono rigettarsi.

Quanto alle spese, per le ragioni di cui sopra si crede giusto compensarle completamente tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, pronunciando nelle tre cause riunite sugli appelli proposti; i primi due con atto 25-27 luglio 1932 da Ferranti Giovanni ed Armenio fu Innocenzo e con atto 4-6 agosto detto anno dall'Università Agraria di Calcata, in persona come in epigrafe, entrambi avverso la sentenza 14-18 giugno 1932, resa dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma nella causa fra le parti suddette, ed il terzo con atto 2-6 maggio 1935 dai nominati fratelli Ferranti avverso la sentenza 20-27 marzo detto anno, emessa in prosieguo di giudizio nella medesima causa, nonché, sull'appello incidentale proposto in giudizio dalla sopra nominata Università, appelli riassunti da questa e da Ferranti Giovanni, anche, quale erede del fratello Armenio, deceduto nelle more del giudizio: rigetta tutti i suddetti appelli. Conferma le sentenze impugnate e dichiara interamente

compensate fra le parti le. spese di questo giudizio di secondo grado, competenze ed onorari compresi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale per gli Usi Civili, addì 7 febbraio 1947.

V. Per deposito

Roma, 12 marzo 1947

De Jannuario Romualdo – Senerchia Giovanni - Fonzi Luigi - estens. Fratiti Gaetano - Cacciapuoti Raffaele

Il Cancelliere: PICCOLI

Registrata a Roma il 2 aprile 1947 vol. 590 n.5975.